



COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

Area EDILIZIA PRIVATA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 72 Del 26-10-2019

OGGETTO: Ordinanza Balneare 2019

VISTO il Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali", in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 "Testo Unico dell'Ambiente";

VISTA la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il "Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime" (P.U.D.) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 – parte II del 2 maggio 2002 ed in particolare l'art.5 comma 1 lettera c) del P.U.D. in riferimento agli atti di competenza concorrente tra Regioni, Comuni e Autorità Marittima;

VISTE le "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 156/2013 come modificate con successiva D.G.R. n. 1057/2013 e le successive modifiche di cui alla D.G.R. n. 220 del 6 marzo 2015;

VISTE le "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 512/2004 e le successive modifiche di cui alla D.G.R. n. 246 del 10 marzo 2015;

VISTE le D.G.R. n. 423/2015 e n. 424/2015;

VISTO il Progetto di Utilizzo degli Arenili vigente ai sensi della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 relativo alla “Riforma della disciplina del settore del Commercio, a norma dell’art.4 della L. 15 marzo 1997 n. 59 e la legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 e ss.mm. ed ii., testo unico in materia di commercio;

VISTA la Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari” e la Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 16, del 14.11.2014 e le norme e regolamenti attuativi in materia;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto “Modifiche del sistema penale”;

CONSIDERATO

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune, in ottemperanza dei dispositivi delle Leggi Regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RITENUTO opportuno disciplinare l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo in aggiornamento e conseguente sostituzione della previgente ordinanza comunale n. 1981/2007 e ad integrazione dell'ordinanza n. 2667/2015, alla luce delle modifiche legislative e delle linee guida regionali sopravvenute e della necessità di meglio disciplinare alcuni aspetti dell'attività balneare;

RICHIAMATA e fatta salva l'Ordinanza n. 57/2009 emanata dalla Capitaneria di Porto della Spezia in data 21 aprile 2009 (locazione e noleggio);

RICHIAMATA e fatta salva l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 82/2014 emessa dalla Capitaneria di Porto della Spezia e l'ordinanza 160/14 di integrazione della predetta ordinanza 82/2014 di Sicurezza balneare, con le quali si disciplinano gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli arenili in genere – posti in capo alla predetta autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzo del demanio marittimo e la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo fissata da specifiche normative di settore e fatte salve le disposizioni della legge n. 217/2011 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019 di nomina del Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia, Demanio, Commercio SUAP;

SENTITA l'Amministrazione Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

| |
|---|
| ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE, PERIODO E ORARIO MINIMO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE |
|---|

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno.

2. All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari, almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

3. Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;

dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

ART. 2 – REGOLE DI APERTURA DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

1. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario (previa comunicazione conforme al modello allegato alla presente ordinanza), in uno dei seguenti periodi:

a) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9)

b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10

c) tutto l'anno

A) APERTURA STAGIONALE DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DURANTE LA STAGIONE BALNEARE (DAL 01 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE)

1. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

2. Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

3. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

4. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

5. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o del vigente strumento urbanistico, le operazioni di montaggio e allestimento delle strutture amovibili per passare all'allestimento balneare dello stabilimento, potranno iniziare dal 15 marzo e dovranno terminare entro il 30 maggio, viceversa le operazioni di smontaggio delle strutture medesime, potranno iniziare in data successiva al 15 settembre e dovranno terminare entro 30 giorni dalla fine della stagione balneare.

B) APERTURA DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA NEL PERIODO DAL 01 APRILE, OVVERO DALLA SETTIMANA ANTECEDENTE LA DOMENICA DI PASQUA, SINO AL 1° NOVEMBRE OVVERO ALLA CONCLUSIONE DELL'EVENTUALE PONTE DELLA FESTIVITA' "DEI SANTI"

1. Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. A) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica nei periodi che vanno dal 1° aprile ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/04 e dal 01/10 al 1/11 di ogni anno ovvero alla conclusione del ponte della festività dei santi. La data di apertura (nel periodo che va dal 01/04 al 30/04) e la data di chiusura (nel periodo che va dal 1/10 al 01/11), potranno essere scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale.

2. Lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/5 – 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 01/11 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

3. Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00 e osservando le norme vigenti per il periodo di elioterapia;

4. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge n. 104/92 con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili, e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

5. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggi canoa, imbarcazioni, ecc.).

6. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o del vigente strumento urbanistico, le operazioni di montaggio e allestimento delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento, potranno iniziare dal 15 marzo e dovranno terminare entro il 30 maggio, viceversa le operazioni di smontaggio delle strutture medesime, potranno iniziare in data successiva al 15 settembre e dovranno terminare entro 30 giorni dalla fine della stagione balneare;

7. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

C) APERTURA ANNUALE DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

1. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. A) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

2. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 - 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

3. Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00 e osservando le norme vigenti per il periodo di elioterapia.

4. Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge n. 104/92, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili. e fatte salve deroghe in conformità alle linee guida regionali e strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

6. Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il comune potrà richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

7. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita previsione nel vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto al nulla osta da parte della Regione Liguria.

8. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre la balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

| |
|--|
| ART. 3 – NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE PER SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE |
|--|

1. Assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita ordinanza balneare;

2. Durante il periodo e negli gli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;

3. Assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici per la sistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;

4. Munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;

5. Mantenere durante il periodo di esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
6. Comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio e all'Ufficio Commercio del comune, all'Ufficio marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria, il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
7. Comunicare all'Ufficio Demanio del Comune, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
8. Assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della Legge n. 104/92 garantendo l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla linea di battigia;
9. Effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
10. Garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento: l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
11. Garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
12. Esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e successive disposizioni vigenti in materia;
13. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica issare bandiera rossa ed esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile Cartello Tipo allegato alla D.G.R. n. 156/2013) indicante il periodo e gli orari di apertura;
14. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o del vigente strumento urbanistico, le operazioni di montaggio e allestimento delle strutture amovibili per passare all'allestimento balneare dello stabilimento, potranno iniziare dal 15 marzo e dovranno terminare entro il 30 maggio, viceversa le operazioni di smontaggio delle strutture medesime, potranno iniziare in data successiva al 15 settembre e dovranno terminare entro 30 giorni dalla fine della stagione balneare. Le correlate attività di somministrazione rimarranno aperte secondo la normativa vigente. Quanto sopra ferme restando le altre eventuali autorizzazioni edilizie, commerciali, etc. e nel rispetto del disposto dell'art. 11 quinquies L.R. 13/1999 e ss.mm. ed ii. e fatte salve le particolari prescrizioni del vigente strumento urbanistico generale e/o degli strumenti attuativi/regolamenti di settore;
15. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti;
16. Al di fuori della stagione balneare, è consentito recintare la parte di concessione antistante le cabine , che può essere effettuata dai singoli concessionari con strutture che non occludano la visibilità o con pannelli di legno posizionati tra le cabine ed una fascia di ml. 3 antistante le cabine stesse, fermo restando che dovrà comunque essere garantito il libero transito della concessione. Durante il periodo invernale, le bucatore dei chioschi, dehors e gazebo potranno essere chiuse con l'impiego di materiali leggeri e rimovibili a solo scopo di protezione, consoni e che ne garantiscano il decoro; è altresì vietato utilizzarli come locali di deposito;

17. Fuori dal periodo di apertura balneare è autorizzata la sistemazione dell'arenile, secondo la disciplina del P.U.D. comunale vigente. Nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) e in situazioni critiche, di avviso o di allerta metereologica, devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere/sarà chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristoranti, ecc.) nel rispetto delle locali misure di protezione civile. Il concessionario in riferimento a stabilimenti ad apertura annuale dovrà, in tal caso, comunicare al comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento, l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo-marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno. Le foci di rivi e corsi d'acqua dovranno sempre essere mantenute sgombre da ogni possibile ostruzione;

18. Il libero transito lungo la battigia deve essere garantito in qualunque momento; pertanto non sono ammessi ostacoli lungo tale fascia ad eccezione di delimitazioni atte a svolgere la funzione di deterrente all'accesso di malintenzionati all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale. Tali delimitazioni dovranno essere di facile rimozione e tipologicamente assimilabili a cime, catene in plastica ecc. Per garantire il libero transito, anche a seguito di mareggiate, dovranno comunque essere rimossi gli ostacoli lungo la fascia.

ART. 4 - OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate.

2. Il servizio di salvataggio è disciplinato con Ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia.

3. I concessionari/gestori devono indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente;

4. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.

5. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza e in condizioni decorose.

6. Gli ombrelloni devono essere pienamente rispondenti alle normative vigenti ed avere un sicuro ancoraggio al terreno, in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti alle norme vigenti.

7. Tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

8. Pulizia dell'arenile:

- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale (salvo eventuali convenzionamenti) effettuare la pulizia delle spiagge libere; il Comune è autorizzato a posizionare sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione e delle relative aree di

- pertinenza, ancorché non ricadenti in area demaniale e della zona di libero transito, ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, per una profondità di almeno 30 metri dalla battigia;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia e delle relative aree di pertinenza, ancorché non ricadenti in area demaniale, con frequenza almeno quindicinale con particolare cura, attenzione e maggior frequenza durante i periodi di alta affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
 - d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge o sotterrare materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, comprese le alghe eventualmente trasportate dal mare sulla battigia, le quali dovranno essere trattate secondo quanto indicato dalla D.G.R. n. 1488 del 07/12/2007 e successive in merito a “Criteri per la gestione delle banquettes di Posidonia oceanica”;
 - e) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione anche con impiego di mezzi meccanici, evitando tale utilizzo negli orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare la sistemazione dell'arenile deve avvenire in orario di chiusura, salvaguardando incolumità e quiete pubblica fatte salve le autorizzazioni specifiche, dando preventivamente comunicazione all'Ufficio Demanio ed all'Ufficio Locale Marittimo, anche via fax, qualora occorra utilizzare mezzi meccanici. Le imprese operanti in ambito demaniale marittimo dovranno possedere l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione. Il possesso dell'autorizzazione di cui sopra da parte delle imprese prescelte dovrà essere indicato dal concessionario al momento della presentazione all'Ufficio Demanio del Comune della comunicazione del periodo di effettuazione dei lavori. Per sistemazione dell'arenile s'intende anche la grigliatura e la rimessa in pristino dell'arenile prima dell'inizio della stagione balneare.

9. Confini:

- a) Le delimitazioni tra aree private e in concessione relative a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere dovranno essere realizzate con semplici strutture “a giorno” di altezza massima metri 1,30, munite dei debiti titoli autorizzativi edilizi e paesaggistici ove occorrenti, o realizzate preferibilmente con pali in legno semplicemente infissi e corda che non precludano le visuali lungo la spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere, o in altri elementi che producano analoghi “effetti barriera” che, se già esistenti, andranno opportunamente rimossi/sostituiti. La recinzione non deve raggiungere la linea di battigia al fine di garantire il libero passaggio nella fascia di libero transito. Altri tipi di delimitazione sulle aree private relative a stabilimenti balneari saranno ammissibili solo ove munite delle regolari autorizzazioni;

10. Accessi al mare:

- a) E' obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini di balneazione;
- b) E' obbligo altresì, per i proprietari di aree anche private ad uso pubblico, di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento dell'arenile.
- c) I punti di accesso pubblico per il raggiungimento della fascia di libero transito sono resi noti e/o evidenti tramite l'installazione di apposita cartellonistica indicante la possibilità del raggiungimento della fascia di libero transito da parte dell'utenza, anche a cura del gestore dello stabilimento balneare.

11. Gavitelli e attrezzature per la balneazione:

- a) Limitatamente alla stagione balneare, nelle acque antistanti gli arenili assenti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 109 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ed ii. e salve le debite autorizzazioni demaniali stagionali rilasciata dall'ufficio Demanio o dall'Autorità Portuale, gavitelli e relativi corpi morti, piattaforme marine di servizio per i bagnanti, campi di pallanuoto, elementi di sicurezza e di soccorso per i bagnanti e relativi corpi morti, previo rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione, nel rispetto dei locali strumenti di pianificazione delle aree del demanio marittimo e dell'area di tutela marina.
- b) In particolare, i concessionari degli stabilimenti balneari possono installare, entro e non oltre mt. 100 dalla linea di costa, con comunicazione alla Regione Liguria e all'Ufficio Demanio

marittimo comunale secondo le indicazioni meglio definite dall'apposito Regolamento Regionale n. 5/2011, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 109 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ed ii., attrezzature a servizio dell'uso balneare con l'obbligo della rimozione con il termine della stagione balneare.

- c) Le modalità di posa delle attrezzature riconosciute utili e/o di ausilio alla sicurezza della balneazione nonché dei gavitelli e dei relativi corpi morti, così come le caratteristiche di eventuali corridoi di lancio, sono disciplinate da Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto della Spezia che norma e dispone in merito alla sicurezza della navigazione;
- d) I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo; i corpi morti sia dei gavitelli che delle attrezzature di cui sopra dovranno essere salpati tempestivamente al termine della stagione balneare.

ART. 5 – DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

1. Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione ad ente pubblico a norma delle vigenti disposizioni, gestita direttamente o con gestione affidata a terzi ai sensi dell'art.45bis del Codice della Navigazione, che eroga servizi legati o alla balneazione direttamente o indirettamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.

2. Il concessionario/gestore deve apporre, in modi ben visibile, nell'ambito della concessione apposito cartello con dicitura:

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA (.....denominazione.....) - **INGRESSO LIBERO**
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) -
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

3. In conformità alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate" approvate dalla Regione Liguria con Deliberazione n. 512 del 21/05/2004 e successive modifiche, il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:

- pulizia
- sorveglianza
- salvamento
- servizi igienici

4. Ai fini della soluzione di specifici problemi di sicurezza ed in relazione all'esistenza di specifica esperienza qualora un utente della spiaggia libera intenda installare nell'arco della giornata attrezzature proprie (ad esempio sdraio, ombrelloni, tavoli, lettini ecc..) le medesime devono rispettare le condizioni di sicurezza.

5. Nelle spiagge libere attrezzate:

- le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione. Durante il periodo di apertura dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di ogni giorno;
- deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone disabili ai sensi della Legge n. 104/1992;
- devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile. Relativamente a tale possibilità, al fine di permettere un efficace controllo sul corretto adempimento da parte del concessionario o del gestore ex art. 45bis del Codice della Navigazione del rispetto della norma, nell'atto di concessione/affidamento dovranno essere definite le modalità con le quali dovrà essere determinato il numero delle attrezzature (sedie a sdraio, ombrelloni, lettini) per le quali potrà essere consentita la stipula degli abbonamenti (ad es.

- numerando le postazioni e specificando la parte che potrà essere noleggiata in abbonamento; facendo presentare un piano di utilizzo della spiaggia particolareggiato e corredato di planimetria indicante le postazioni/attrezzature che potranno essere noleggiate in abbonamento);
- la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) deve essere conforme a quanto stabilito dalle linee guida vigenti disciplinanti la materia, dal P.U.D. regionale e comunale e dalla normativa e conformemente alle debite autorizzazioni;
 - tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
 - il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
 - l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore nella zona allo scopo destinata, le attrezzature:
 - a) vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
 - b) possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila.
 - sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, canoe, surf, immersioni, ecc.) ma l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui sopra;

ART. 6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge del Comune di Porto Venere, salvo quanto previsto da altre ordinanze e provvedimenti emanati dalle autorità competenti in materia e da norme di legge e regolamenti, È VIETATO:

a) lasciare unità navali ed eventuali sottostanti selle ed invasature di sostegno, senza regolare concessione, in sosta, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

b) lasciare incustoditi, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature dopo il tramonto del sole;

c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 3 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Nella fascia predetta è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili, i cavi di ormeggio di boe e corridoi di lancio autorizzati. È altresì vietato occupare pennelli, scogliere e frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa con attrezzature quali, ad esempio, ombrelloni, sdraio, ecc., nonché mezzi nautici ad eccezione di quelli autorizzati. I concessionari devono adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al precedente periodo e devono permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra. Nel periodo invernale, i concessionari devono agevolare l'ingresso in spiaggia, evitando delimitazioni e sbarramenti che lo scoraggino o lo impediscano;

d) campeggiare e/o accamparsi;

e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;

f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico (es. gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.). I concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, previa debite autorizzazioni, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire

l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque contemporaneamente alle altre attrezzature;

g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili e su ogni altra area demaniale marittima sulla quale è consentita la balneazione cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio (sia i cani che gli accompagnatori devono essere muniti di apposito brevetto). I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;

h) tenere ad alto volume radio ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e comunque nel rispetto della classificazione acustica comunale e delle debite autorizzazioni;

i) esercitare il commercio itinerante e attività a scopo di lucro diverse da quelle che sono oggetto della concessione demaniale ed organizzare manifestazioni senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale, se non nel rispetto degli adempimenti ai sensi dell'art.24 del regolamento della navigazione e con l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni autorizzazione e/o concessione prevista per legge;

l) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare o compiere azioni che possano recare danno all'ecosistema terrestre o marino;

m) sull'arenile, bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera salvo specifica autorizzazione ai sensi di legge, così come introdurre sugli arenili bombole di gas e sostanze infiammabili;

n) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche per mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;

o) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m (1000 piedi), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;

p) utilizzare saponi qualora le docce non siano dotate d'idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;

q) pernottare all'interno delle cabine.

Possono invece svolgersi:

- attività connesse alla balneazione e forme di intrattenimento ludico-sportivo limitate a determinati periodi di tempo durante l'arco della giornata (lezioni di nuoto, aquagym, pallanuoto) senza necessità di specifica autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente, previa comunicazione all'Ufficio Demanio ed all'Ufficio Locale Marittimo;

- musica con danza ed altre forme di intrattenimento e spettacolo, nei limiti consentiti dalle vigenti normative, da organizzare entro gli spazi ad uso dehor/bar individuati nella concessione stessa, previa comunicazione 10 giorni prima dell'evento all'Ufficio Commercio e Demanio dell'Amministrazione Comunale ed all'Ufficio Locale Marittimo e con l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni autorizzazione e/o concessione prevista per legge;

- Relativamente alla disciplina demaniale marittima, al fine del rispetto tempestivo dell'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, percorsi costituiti da passerelle leggere e completamente rimovibili da essere rimossi, ogni anno, entro la data di chiusura dell'impianto di balneazione e/o elioterapico. I percorsi con tali esclusive caratteristiche e finalità potranno essere posizionati anche se non risultano riportati nel titolo

concessorio. Per il raggiungimento dell'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili i concessionari potranno installare i percorsi con le medesime caratteristiche anche su eventuali tratti non in concessione adiacenti al proprio impianto di balneazione, previa acquisizione del nulla-osta dell'Ufficio Demanio e dell'Ufficio Locale Marittimo.

ART. 7 – ESPOSIZIONE ORDINANZA E INFORMAZIONI INERENTI LA BALNEAZIONE

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto ecc., punti di informazione turistica, associazioni di promozione turistica), deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima, e per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento come dettagliato al precedente art. 3;

2. Tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili e altre attività individuate dall'Amministrazione correlate alla fruizione balneare, devono individuare uno spazio ben visibile in prossimità dell'accesso al pubblico per l'affissione delle informazioni al pubblico inerenti la qualità delle acque di balneazione e le informazioni all'utente circa i divieti inerenti la balneazione. Tali spazi dovranno essere utilizzati per le informative relative predisposte da enti pubblici ed Amministrazione Comunale e costantemente aggiornati.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi del Codice della Navigazione (articoli 1161, 1164, 1174) e ai sensi delle specifiche disposizioni in materia. Si fa altresì riferimento al disposto del punto 6 delle "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate" di cui alla D.G.R. n. 156/2013 e ss.mm. ed ii.

3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Porto Venere ed ai sensi del D.lgs. 33/2013, trasmessa alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio per la pubblicazione, nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione;

4. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua emissione e sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 1981/2007 R.O. ed ogni altra disposizione in contrasto emanata dall'Ufficio Demanio.

SI INFORMA

Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii. che l'Ufficio competente è l'Ufficio Demanio Marittimo dell'Area Urbanistica, Edilizia, Demanio, Commercio SUAP del Comune di Porto Venere, con sede in Via Garibaldi n. 9, responsabile arch. Simone Cananzi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Simone Cananzi)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-10-2019 ed alla stessa è stato assegnato il n° 998 del Registro delle pubblicazioni.

Porto Venere, li 26-10-2019

IL RESPONSABILE DI AREA

()